



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°479 TFT 42 del 25 giugno 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@L.N.D.sicilia.legalmail.it

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@L.N.D.sicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale Avv. Gianfranco Barbagallo e del rappresentante AIA AB Giuseppe La Cara, nella riunione del giorno 25 giugno 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 102/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. La Mantia Giuseppe (Presidente Società A.S.D. FC Aci S. Antonio Calcio);
società A.S.D. FC Aci S. Antonio Calcio.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Regionale Juniores.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12573/763 del 09/05/19:

- 1) il sig. La Mantia Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. FC Aci S. Antonio Calcio, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 40lett. E) ed Ea) del Regolamento del Settore Tecnico e al C.U. n. 1 LND C.R. Sicilia stagione sportiva 2017/2018, per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico durante il campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società;
- 2) la società A.S.D. FC Aci S. Antonio Calcio per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente La Mantia Giuseppe.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non si sono presentate e non hanno fatto pervenire memorie difensive

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi tre di inibizione a carico del sig. La Mantia Giuseppe, Presidente della società A.S.D. FC Aci S. Antonio Calcio;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. FC Aci S. Antonio Calcio.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017/2018 non è stato indicato alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. FC Aci S. Antonio Calcio Sig. La Mantia Giuseppe omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. La Mantia Giuseppe, Presidente della società A.S.D. FC Aci S. Antonio Calcio;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. FC Aci S. Antonio Calcio.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 103/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Barreca Felice (Presidente Società PoL. DIL. Lascari);

società POL. DIL. Lascari.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Regionale Juniores.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12752/446 del 13/05/19:

- 1) il sig. Barreca Felice, all'epoca dei fatti Presidente della società POL. Dil. Lascari, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 23 N.O.I.F. e al C.U. n. 1 LND C.R. Sicilia stagione sportiva 2017/2018, per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico durante il campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società;
- 2) la società Pol. Dil. Lascari per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Barreca Felice.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non si sono presentate e non hanno fatto pervenire memorie difensive

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Barreca Felice, Presidente della società Pol. Dil. Lascari;

ammenda di € 400,00 a carico della società Pol. Dil. Lascari.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017/2018 non è stato indicato alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della Pol. Dil. Lascari Sig. Barreca Felice omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Barreca Felice, Presidente della società Pol. Dil. Lascari;

ammenda di € 300,00 a carico della società Pol. Dil. Lascari.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 104/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Longo Angelo (Presidente Società A.S.D. Kamarat);

società A.S.D. Kamarat.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Regionale Juniores.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12747/444 del 13/05/19:

- 1) il sig. Longo Angelo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Kamarat, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 23 N.O.I.F. e al C.U. n. 1 LND C.R. Sicilia stagione sportiva 2017/2018, per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico durante il campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società;
- 2) la società A.S.D. Kamarat per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Longo Angelo.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non si sono presentate e non hanno fatto pervenire memorie difensive

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Longo Angelo, Presidente della società A.S.D. Kamarat;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Kamarat.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017/2018 non è stato indicato alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Kamarat Sig. Longo Angelo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Longo Angelo, Presidente della società A.S.D. Kamarat;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Kamarat.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 105/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Germanà Giuseppe (Presidente Società A.P.D. Leonfortese all'epoca dei fatti);
società A.P.D. Leonfortese.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Prima Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12641/560 del 10/05/19:

Il sig. Germanà Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.P.D. Leonfortese, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 38 N.O.I.F., per avere lo stesso svolto l'attività di allenatore durante il campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla

predetta società, senza un regolare tesseramento presso il Settore Tecnico;
la società A.P.D. Leonfortese per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente.

All'udienza dibattimentale è comparso il difensore della società deferita il quale, congiuntamente al rappresentante della Procura Federale, ha depositato istanza di applicazione della pena di € 600,00 a carico della società Leonfortese.

Il Tribunale preso atto di quanto sopra e ritenuta congrua la sanzione, dispone in conformità alla richiesta applicando la sanzione di € 600,00 a carico della società A.P.D. Leonfortese. Dispone altresì procedersi oltre per la posizione del Sig. Germanà Giuseppe. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi nove di inibizione a carico del sig. Germanà Giuseppe, Presidente della società A.P.D. Leonfortese all'epoca dei fatti;

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame dei documenti prodotti emerge che in occasione di sedici gare del campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2017-18, disputate dalla A.P.D. Leonfortese, è stato indicato quale allenatore il Sig. Germanà Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della predetta società, soggetto non in regola con il tesseramento presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.P.D. Leonfortese Sig. Germanà Giuseppe omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Germanà Giuseppe, Presidente della società A.P.D. Leonfortese all'epoca dei fatti;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.P.D. Leonfortese come da istanza di patteggiamento.

Si ricorda che l'efficacia dell'accordo è valido a condizione che nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In caso di mancata ottemperanza l'accordo sarà revocato e si procederà al dibattimento senza la possibilità di concludere altro accordo.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 106/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Neglia Daniele Antonio (Presidente Società A.S.D. AC Geraci);

società A.S.D. AC Geraci.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Regionale Juniores.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12835/698 del 15/05/19:

- 1) il sig. Neglia Daniele Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. AC Geraci, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 23 N.O.I.F. e al C.U. n. 1 LND C.R. Sicilia stagione sportiva 2017/2018, per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di

un allenatore iscritto al Settore Tecnico durante il campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società;

- 2) la società A.S.D. AC Geraci per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Neglia Daniele Antonio.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non si sono presentate e non hanno fatto pervenire memorie difensive

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Neglia Daniele Antonio, Presidente della società A.S.D. AC Geraci;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. AC Geraci.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017/2018 non è stato indicato alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. AC Geraci Sig. Neglia Daniele Antonio omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Neglia Daniele Antonio, Presidente della società A.S.D. AC Geraci;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. AC Geraci.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n.107/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Il sig. ANGELO CARTA (Dirigente all'epoca dei fatti tesserato per l'A.S.D. Calcio Belpasso)
A.S.D. CALCIO BELPASSO

La Procura Federale con nota 12842/768pfi 18-19/CS/ps del 15/05/2019, notificata alla parte in epigrafe indicata, ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

- 1) Il sig. Angelo Carta, all'epoca dei fatti dirigente della Società Calcio Belpasso, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e 5 del C.G.S. per essersi reso responsabile di condotta violenta nei confronti dell'arbitro sig. Arculeo Paolo, avendolo colpito con un calcio ai glutei al termine della gara Mascalucia - Belpasso del 17.10.2018;
- 2) L'A.S.D. Calcio Belpasso a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dal sig. Angelo Carta (Dirigente) alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5 del C.G.S..

Rilevato che delle parti deferite regolarmente convocate all'udienza dibattimentale odierna è comparsa la sola A.S.D. Calcio Belpasso nella persona del Presidente pro-tempore Sig. Agatino Diolosà assistito dall'Avvocato Antonio Rapisarda che ha rappresentato anche l'altro deferito Sig. Angelo Carta giusto mandato che produce.

Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta di ritenere responsabili le parti deferite, di quanto ad esse addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al sig. Angela Carta mesi dodici di l'inibizione ed € 500,00 di ammenda e all'A.S.D. Calcio Belpasso l'ammenda di € 800,00 a titolo di responsabilità oggettiva.

Il difensore dei deferiti ha chiesto il loro proscioglimento difettando la prova che l'autore del grave gesto in danno dell'ufficiale di gara sia il sig. Angelo Carta

Ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale esaminati gli atti e fatti i dovuti approfondimenti ritiene che i deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che il sig. Angelo Carta, dirigente tesserato per la stagione 2018/2019 della Società A.S.D. Calcio Belpasso, al termine della gara Mascalucia - Belpasso del 17.10.2018, valevole per il Torneo "Coppa Sicilia", pur non avendone titolo, non essendo iscritto in distinta, si introduceva negli spogliatoi unitamente ad altri soggetti rimasti non identificati che assumevano contegno offensivo e minaccioso nei confronti del DDG e lo colpiva da tergo con un calcio ai glutei.

Il DDG, peraltro ha riconosciuto il sig. Angelo Carta quale autore del gesto violento ai suoi danni perché lo stesso, benchè non inserito nella distinta gara, gli si era presentato prima dell'inizio dell'incontro, a nulla rilevando che il colpo sia stato inferto da tergo.

Lo stesso DDG, inoltre, ha riconosciuto, senza alcun dubbio, nell'autore del gesto violento in suo danno il sig. Angelo Carta nel corso della ricognizione fotografica fatta in data 22.02.2019 dinanzi al rappresentante della Procura Federale.

Alla responsabilità del deferito consegue la responsabilità oggettiva della società deferita.

In ragione di quanto sopra le conclusioni della Procura Federale possono essere accolte con conseguente applicazione al sig. Carta Angelo delle congiunte sanzioni dell'inibizione e dell'ammenda ed alla Società la sanzione dell'ammenda così come determinate in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale visto l'art. 11 bis del C.G.S. applica al sig. Angelo Carta la inibizione per anni uno e l'ammenda di € 500,00 e all'A.S.D. Città di Belpasso, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del C.G.S., l'ammenda di € 500,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale, alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 25 giugno 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI